



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 15 del 21/03/2019

Settore: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN ALCUNI TRATTI DI VIA L. BINDA NEL CENTRO ABITATO DI EREMO.

Il Responsabile

Il Comandante la Polizia Locale

Premesso che il tratto stradale di Via L. Binda nel centro abitato di Eremo di Curtatone è un'arteria con frequente scorrimento da parte dei residenti in entrata ed uscita al quartiere ad alta densità abitativa, che vede altresì il passaggio di mezzi di trasporto pubblico;

Considerato che lungo tale via per alcuni tratti è già previsto il divieto di sosta, si reputa necessario estendere la lunghezza dello sviluppo di questo divieto, consentendone la sola fermata, al fine di garantire la visibilità e percorribilità in sicurezza;

Ritenuto di garantire la sosta indicando a terra, negli appositi spazi, la sosta per i mezzi di servizio quali: autobus, mezzi di Forze dell'Ordine ed altresì alcuni spazi da dedicare alla sosta presso la Caserma dei Carabinieri per gli utenti della stessa;

Visto il D.L.vo n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.L.vo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive integrazioni e modificazioni

Visto il Decreto Sindacale n. 19 avente protocollo n. 36310 del 30 dicembre 2018 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali al Comandante della Polizia Locale dott. Cristiano Colli, ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta nei tratti di via L. Binda nel centro abitato di Eremo di Curtatone, indicati nella planimetria allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in tali tratti è consentita la sola fermata e la sosta negli appositi spazi dedicati segnati a terra.

Sono esclusi dagli indicati divieti i veicoli destinati a servizi di polizia e di soccorso ed i veicoli autorizzati da questo Comando per particolari necessità.

Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Il provvedimento e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico mediante l'apposizione in loco dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in ottimo stato di conservazione.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono Incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia a norma del D.L.vo 104/2010 oppure entro 120 giorni al Capo dello Stato a norma del D. P. R. nr.

1199/1971. Per quanto attiene la segnaletica può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dal D.L.vo n. 285/1992.

Curtatone, 21/03/2019

Il Responsabile
COLLI CRISTIANO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)